



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 213073\03 R. Gen

Dispositivo n.....

Il Giudice dott.ssa Vittoria Di Sario nella causa vertente

tra

POLIGRAFICI EDITORIALE spa
domiciliato elettivamente in Roma via degli Scipioni n. 288
nello studio dell'Avv. Ti M. Papaleoni e M. Persiani
che la rappresentano per procura a margine al ricorso

e

INPGI- Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"
domiciliato elettivamente in Roma via Nizza n. 35
nello studio dell'Avv. G. Cescutti
che lo rappresenta per procura a margine del D.I. opposto

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
domiciliato elettivamente in Roma via Amba Aradam n. 5
nello studio dell'Avv. M.P. Tefi
che lo rappresenta per procura generale alle liti

all'udienza del giorno 9\12\03 ha pronunciato il seguente dispositivo:
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'INPS a restituire alla società opponente i contributi versati nell'interesse di
pari ad € 2.812,90, oltre interessi legali dalla data della domanda,
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'INPGI liquidate in €
2000,00 oltre iva e cpu;
compensa tra le parti le spese nei confronti dell'INPS.

Roma 9\12\03

Il Giudice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la Poligrafici Editoriale s.p.a. conveniva in giudizio l'INPGI e l'INPS proponendo opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo n. 1600 emesso in data 19\3\03 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.610,14 in favore dell'INPGI a titolo di contributi obbligatori e sanzioni relativi : per i periodi 5\7\00-31\8\00 e 15\9\00-1\10\00, chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione dell'esecutività, e comunque il rigetto delle pretese contributive vantate dall'INPGI, riconoscendo la regolarità dei versamenti contributivi effettuati nei confronti dell'INPS, o, in subordine, la condanna dell'INPS (chiamato in causa contestualmente all'opposizione) alla restituzione dei contributi versati dall'opponente nell'interesse con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del versamento.

Fissata l'udienza di discussione si costituiva tempestivamente in giudizio l'INPGI contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Si costituiva, altresì, l'INPS, eccependo la prescrizione quinquennale, la corretta assoluzione dell'onere previdenziale nei suoi confronti, ovvero in subordine la non debenza degli interessi sulle somme versate all'INPS.

Respinta l'istanza di sospensione, istruita con produzione documentale, autorizzato il deposito di note, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

Risulta documentalmente provato che nei periodi in contestazione (5\7\00-31\8\00 e 15\9\00-1\10\00), cui si riferiscono i contributi richiesti dall'Inpgi, la società opponente ha assunto

con due distinti contratti a tempo determinato in qualità di pubblicitista con trattamento di redattore ordinario presso redazioni del quotidiano "La Nazione" (il primo per sostituzione a scorrimento di giornalisti in ferie, il secondo per potenziare l'organico della redazione di Firenze).

Risulta, altresì, documentalmente provato che con provvedimento del 5\2\02 l'Ordine dei Giornalisti - Consiglio regionale della Toscana ha deliberato l'iscrizione del pubblicitista nel registro dei praticanti con decorrenza 28\9\99, riconoscendogli la facoltà di presentarsi agli esami di abilitazione professionale alla prossima sezione utile.

L'opponente contesta tale retrodatazione in riferimento ai contratti a termine intercorsi con il predetto pubblicitista e comunque ne eccepisce la non opponibilità ad essa, adducendo di avere regolarmente provveduto al versamento dei contributi nei confronti dell'INPS.

Occorre osservare che in ordine alla natura del provvedimento del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti di iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti (ovvero al registro dei praticanti), iscrizione da cui scaturisce l'obbligo di contribuzione nei confronti del regime previdenziale sostitutivo gestito dall'INPGI, si registrano due orientamenti giurisprudenziali: il primo, espresso ad esempio da Cass. 3145/93, secondo cui l'atto di iscrizione rappresenta un "provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno status professionale assoluto ed efficace verso tutti", che "non può costituire oggetto di sindacato in via incidentale in relazione alla disposta decorrenza dell'iscrizione da parte del giudice ordinario"; il secondo, più articolato, espresso ad esempio da Cass. SS.UU. 14021/91, secondo cui "la controversia promossa dall'editore, per denunciare l'illegittimità della delibera di iscrizione di un proprio dipendente all'albo dei giornalisti o dei praticanti giornalisti, al fine di rimuovere le conseguenze che essa implica sul rapporto di lavoro, spetta, anche alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.71 del 1991 (la quale ha negato fondamento alla questione di costituzionalità delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963 n. 69 nella parte in cui non abilitano il terzo ad avvalersi degli strumenti d'impugnazione di quella delibera contemplati dalla legge medesima), alla cognizione del giudice

ordinario, quale giudice di detto rapporto, ricollegandosi al diritto soggettivo a non vedere modificato il rapporto stesso da una iscrizione non conforme a legge", e ribadito, ad esempio, da Cass. 3716/97, secondo cui "il datore di lavoro, quale terzo non legittimato ad impugnare il provvedimento di iscrizione del dipendenti all'albo dei giornalisti, può far valere davanti al giudice ordinario, a tutela dei propri diritti, l'effettiva natura dell'attività svolta dal lavoratore e la mancanza dei presupposti per la sua iscrizione all'albo", nonché, recentemente, da Cass. 13778/01. Innanzitutto va osservato che questo secondo orientamento interpretativo, cui ben si può aderire perché rispondente ai principi sanciti in materia dalla Consulta, priva di rilievo e di fondatezza la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente nelle note autorizzate.

Ed invero riconoscendosi al datore di lavoro la facoltà di contestare davanti al giudice del lavoro i provvedimenti di iscrizione adottati dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti (e ciò deve valere non solo nei giudizi instaurati dal lavoratore, ma anche in quelli in cui l'ente previdenziale invochi tali delibere a fondamento della pretesa contributiva), non sussiste la paventata lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. né tanto meno del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e neppure della riserva contenuta nell'art. 102 Cost.

Ed allora dovendosi procedere, ai fini della decisione, alla verifica dell'esistenza delle condizioni di legittimità dell'iscrizione (retroattiva) quale elemento di validità del rapporto di lavoro sottoposto alla cognizione del presente giudizio, ancorché quale presupposto, va evidenziato che non sono state oggetto di contestazione né la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi nei periodi in contestazione né le mansioni svolte dal comunque documentate dai contratti a tempo determinato prodotti agli atti, documenti che rendono assolutamente superflua (e pertanto non ammessa) la prova testimoniale richiesta in ricorso e ribadita nelle note autorizzate volta esclusivamente a provare circostanze già documentate (ed infatti detta prova è stata limitata alle circostanze da 1 a 5 dell'atto introduttivo). La società non ha neppure contestato, come invece sarebbe stato suo onere, l'attività giornalistica con mansioni tipiche di redattore svolta dal nel periodo anteriore al 5/7/00 presso il quotidiano La Nazione come da deposizione del capo servizio della redazione di Empoli richiamata nella contestata delibera.

Ribadito che sono pacifiche e comunque provate natura e mansioni, diversa è la loro qualificazione, operata rispettivamente dal datore di lavoro, da un lato, ed in via sostitutiva dal Consiglio toscano dell'Ordine dall'altro, in base a specifici accertamenti svolti (v. delibera n. 273 del 5/2/02 fasc. INPGI).

Sul punto devono integralmente condividersi le osservazioni svolte in identica fattispecie, sempre relativa all'odierna opponente, risolta da Trib. Roma Poligrafici c/ Inpgi + 1 est. dott. G. Michelini, che qui si richiamo integralmente.

Sul punto la S.C. ha ritenuto valida e produttiva di effetti la piena equiparazione alla formale iscrizione nel registro dei praticanti, per tutte le finalità previste dalla legge, tra cui l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, dell'accertamento dell'esercizio di fatto di pratica giornalistica effettuato dagli organi dell'ordine professionale nell'espletamento dei poteri sostitutivi di cui all'art. 43 D.P.R. 115/65. Secondo Cass. 5936/00, infatti, "in tema di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di giornalista, la norma di cui all'art. 46 comma secondo del d.P.R. n. 115 del 1965, così come introdotta dall'art. 3 del d.P.R. N. 384 del 1993, ha inteso attribuire ai Consigli dell'Ordine, regionali e nazionale (secondo le rispettive competenze), un potere di intervento sostitutivo rispetto al direttore dell'organo di informazione -cui il praticante giornalista abbia inutilmente rivolto istanza di rilascio della certificazione di compiuta pratica - con conseguente facoltà di accertare e dichiarare la sussistenza dello svolgimento della pratica giornalistica"; ciò in un quadro normativo di riferimento caratterizzato dalla finalità di rimuovere ostacoli e discriminazioni all'accesso alla professione giornalistica e di assicurare al praticantato giornalistico di fatto i medesimi effetti del corrispondente rapporto formale.

Dalla ritenuta correttezza del provvedimento del Consiglio dell'ordine competente nell'esercizio dei poteri sostitutivi attribuitigli dalla legge, risoltasi in una diversa qualificazione delle mansioni in

concreto svolte rispetto a quella attribuitagli dall'editore (non essendovi contestazione sull'effettivo svolgimento e modalità di tali mansioni), discende l'efficacia del riconoscimento del praticantato professionale anche sul piano del rapporto assicurativo, ponendosi in concreto la questione non in termini di opponibilità della decisione, ma di decorrenza degli effetti della qualificazione operata, decorrenza che, in quanto volta alla ricognizione, oltre che alla costituzione, della natura effettiva del rapporto, coincide nella sua efficacia sia interna che esterna.

E' pertanto fondata la richiesta di regolarizzazione contributiva operata dall'INPGI ed azionata in sede monitoria.

Dalla suddetta ricostruzione consegue anche l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 116/8 l. 388/2000 (legge finanziaria 2001) (ossia il trasferimento delle somme versate dall'opponente all'INPS da quest'istituto all'INPGI senza aggravio di interessi), non tanto per la natura di ente previdenziale privatizzato di quest'ultimo istituto, che, come osservato da Cass. 6680/02, è irrilevante, perché ciò che conta è la natura dell'attività esercitata (nella specie l'assicurazione obbligatoria, con connesso riconoscimento all'ente impositore, per il raggiungimento delle sue finalità sociali e pubblicistiche, di poteri anche sanzionatori), quanto per l'incompatibilità della fattispecie con la nozione di buona fede richiesta da tale norma, atteso che la natura delle mansioni svolte dall'assicurato (come detto diversamente qualificate dal Consiglio dell'ordine professionale competente nell'esercizio di poteri sostitutivi attribuitigli dalla legge) era nota al datore di lavoro, e quindi erano parimenti conoscibili le conseguenze anche sul regime assicurativo obbligatorio (cfr negli identici termini la già citata Trib. Roma Poligrafici c\ Inpgi + 1).

Nulla osta, peraltro, all'accoglimento della contestuale richiesta di ripetizione dei contributi versati all'INPS svolta dalla società opponente; posto che i contributi andavano versati all'INPGI e non all'INPS, quest'ultimo deve essere condannato alla restituzione dei contributi versati dall'opponente nell'interesse

per i periodi in contestazione in questa sede e pari alla non contestata somma di € 2.810,90; poiché, peraltro, l'INPS gestisce l'assicurazione obbligatoria in via generale e non è quindi configurabile a suo carico alcuna violazione nella ricezione di detti contributi, deve applicarsi il regime dell'indebito oggettivo, con decorrenza degli interessi su tali somme dalla data della domanda (notifica del ricorso).

In conclusione, l'opposizione deve esser respinta ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine al *quantum*, comprensivo anche delle sanzioni; l'INPS condannato alla restituzione alla società opponente dei contributi da essa versati nell'interesse.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, nei rapporti tra opponente ed opposto seguono la soccombenza, mentre ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti di quelle relative alla partecipazione al giudizio dell'INPS.

P.Q.M.

(come in epigrafe)